

(N. 2175)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 7 febbraio 1952

(V. Stampato N. 520-110) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 FEBBRAIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177,
concernente provvedimenti finanziari a favore delle provincie e dei comuni

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177,
è ratificato.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1948, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

29 MARZO 1947, N. 177.

*Provvedimenti finanziari
a favore delle Provincie e dei Comuni.*

Art. 1.

La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è modificata come segue:

	Unità di misura	Imposta in lire
<i>Bevande</i> (vedi art. 96).		
Vini comuni	hl.	800
Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno esclusi quelli delle voci successive.		
Vini fini	»	3.000
Vi si comprendono tutti i vini speciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti, i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi.		
Vini in bottiglia	una	40

Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione me-

Unità
di
misura

Imposta
in
lire

dianete etichetta o impressione sul vetro, della qualità del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto.

L'imbottigliamento, nelle dette forme, dei vini di qualsiasi qualità effettuato negli esercizi di vendita dà luogo al pagamento dell'imposta differenziale.

Vini spumanti in bottiglia . . una 100

Art. 2.

Il n. 2 dell'articolo 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore che sia manuale coltivatore del fondo, quando il consumo si verifichi nel fondo dove le uve sono prodotte e vinificate, o, se altrove, quando sussistono le circostanze e le condizioni stabilite nel regolamento.

L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per produttore manuale coltivatore del fondo e per ogni membro della sua famiglia ».

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo sulle bevande vinose, i produttori sono tenuti a presentare, all'ufficio delle imposte di consumo del Comune ove trovasi il fondo di produzione, la denuncia dei quantitativi prodotti, i quali costituiscono carico per il debito d'imposta.

Sono portati in discarico i quantitativi esitati con pagamenti d'imposta o con bolletta di accompagnamento e quelli esenti ai sensi di legge.

Le norme per l'applicazione dei precedenti commi sono stabilite con deliberazione comunale.

Art. 4.

La riduzione dell'imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare prevista dall'articolo 97 del testo unico 14 settembre 1931,

n. 1175, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 104, è limitata ad un maiale per ogni famiglia e per ogni anno.

Tale riduzione è applicabile soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale, che siano manuali coltivatori di fondi.

Art. 5.

L'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« È tollerata l'introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento d'imposta, di quantità dei seguenti generi provenienti da

altri Comuni o dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:

pollame, conigli e cacciagione	Kg.	2 -
cacao e surrogati del cacao.	»	0,500
burro e suoi surrogati . . .	»	1
pesce fresco, crostacei e mol- luschi	»	3 -

Art. 6.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, tanto ad aggio che a canone fisso, sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, è dovuto all'appaltatore un aggio nelle seguenti misure:

per le riscossioni fino ad annue:			
L. 200.000		aggio dell'1	%
per le ulteriori riscossioni annue:			
da L. 200.001 a L. 500.000		» del	0,75 %
» 500.001 » 1.000.000		» »	0,50 %
» 1.000.001 » 2.000.000		» »	0,40 %
» 2.000.001 » 5.000.000		» »	0,25 %
» 5.000.001 » 10.000.000		» »	0,15 %
» 10.000.001 » 20.000.000		» »	0,10 %
oltre L. 20.000.000		» »	0,05 %

Il maggior provento, al netto del suindicato aggio, deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni o delle rate di canone.

Art. 7.

Per gli appalti conferiti o confermati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, agli effetti della determinazione dell'aggio di cui all'articolo 10 del decreto medesimo, dovrà essere tenuto conto del maggior provento derivante

dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto.

Per gli appalti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano stati conferiti o confermati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, resta fermo l'aggio stabilito dall'articolo 2 del detto decreto n. 100 per il maggior provento derivante dall'applicazione della tariffa istituita con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 100.

Inoltre sul maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto compete l'aggio stabilito dall'articolo 6.

Art. 8.

Per gli appalti conferiti ai consorzi degli esercenti deve procedersi di accordo fra le parti alla revisione del canone in relazione al presumibile maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto. In caso di disaccordo sarà eseguita la procedura stabilita dal regio decreto 25 gennaio 1931, n. 36.

Fino a quando non sia stato determinato il nuovo canone, il consorzio è tenuto a versare per il detto maggior provento, salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinato ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, una quota provvisoria pari all'ammontare delle suddette rate.

Art. 9.

Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggior provento derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 10 del presente decreto, tenute presenti le disposizioni degli articoli 81 e 87 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

L'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Ove determinate circostanze di carattere locale lo richiedano, i Comuni possono essere autorizzati, in caso di accertata necessità, ad istituire imposte di consumo, nel limite massimo del dieci per cento del valore, su altri

generi di consumo non previsti dalla vigente tariffa, fatta eccezione dei generi di monopolio dello Stato e di quelli gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione.

In casi particolari i Comuni possono essere anche autorizzati ad istituire un diritto, nel limite massimo del cinque per cento del valore, su generi di larga produzione locale, e del due per cento sul vino, mosto ed uva. Tale diritto non si applica ai prodotti minerari, manifatturieri ed industriali, a quelli che formano oggetto di monopolio dello Stato o sono gravati da imposta erariale di consumo o di fabbricazione ed ai generi destinati all'estero.

Sulla domanda del Comune, dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa si provvede con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro di concerto con quello per l'interno, sentita la Commissione centrale per la finanza locale. L'autorizzazione sarà valevole per un anno.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme per l'applicazione del diritto di cui al secondo comma del presente articolo ».

Art. 11.

La tariffa sull'imposta dei cani, stabilita dall'articolo 21 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

lire 4.500 per i cani appartenenti alla prima categoria;

lire 1.500 per i cani appartenenti alla seconda categoria;

lire 500 per i cani appartenenti alla terza categoria..

Art. 12.

La misura massima dell'imposta sulle vetture pubbliche stabilita dall'articolo 24 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di Comuni	Prima categoria	Seconda categoria
Classe A	3.000	2.400
» B	2.400	2.000
» C	2.000	1.600
» D	1.600	1.400
» E	1.400	1.200
» F	1.200	1.000
» G	1.000	800
» H	800	600
» I	600	400

Art. 13.

La misura massima dell'imposta sulle vetture private stabilita dall'articolo 25 del de-

creto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

Classi di Comuni (art. 11)	Vetture a quattro ruote con due cavalli	Vetture a quattro ruote con un cavallo	Vetture a due ruote
Classe A	6.000	4.000	3.000
» B	5.000	3.600	2.600
» C	4.000	3.000	2.400
» D	3.000	2.400	2.000
» E	2.400	2.000	1.600
» F	2.000	1.600	1.200
» G	1.600	1.200	1.000
» H	1.200	1.000	800
» I	1.000	800	600

Art. 14.

L'articolo 26 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

La misura massima dell'imposta è stabilita dalla seguente tabella:

a) per una domestica . . . L. 500

per una seconda domestica . . L. 2.000
per ogni domestica in più . . . 5.000

L'imposta è ridotta della metà quando l'unica domestica presta servizio soltanto per alcune ore della giornata:

b) per un domestico L. 1.000
per un secondo domestico . . . 4.000
per ogni domestico in più . . . 10.000

Art. 15.

La misura massima dell'imposta stabilita dall'articolo 27 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è modificata come segue:

pianoforti	L. 1.000
bigliardi	2.500
bigliardi che si trovino in circoli di divertimento ed in pubblici locali	5.000

Per i bigliardini di dimensioni non superiori ai metri due di lunghezza e metro uno di lar-

ghezza, la misura massima dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

Art. 16.

L'articolo 190 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« I titolari di caffè, bars ed altri stabilimenti in cui si venda e si consumi caffè tipo espresso, oltre all'imposta sulle industrie o di patente, quando siano istituite, ed a quella di licenza, debbono corrispondere al Comune l'annua somma di cui alla seguente tabella:

Classi di Comuni (art. 11)	Per ogni macchina avente una coppia di becchi o congegni atti alla preparazione di non più di due tazze di caffè	Per ogni becco o congegno in più dei due applicato a ciascuna macchina	Per le macchine aventi un sol becco per la preparazione di una sola tazza
A - B - C	5.000	1.500	2.500
D - E - F	4.000	1.250	2.000
G - H - I	3.000	1.000	1.500

È data facoltà ai Comuni di graduare il tributo in misura decrescente per categorie di esercizi ».

Art. 17.

L'articolo 202 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'ar-

ticolo 34 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La tassa è applicata in base al numero delle lettere, nei limiti di cui alla seguente tabella:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per ogni lettera	
	Minimo lire	Massimo lire
Classe A	14	140
» B	12	120
» C	10	100
» D	9	90
» E	8	80
» F	7	70
» G	6	60
» H	5	50
» I	4	40

Per ogni segno, fregio, stemma, emblema o figura si applica il massimo della tariffa stabilita per ciascuna classe. Le cifre sono tassate come lettere.

« La tassa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna o dell'avviso supera il metro quadro, fino a due metri quadrati; per le superfici maggiori la tassa è stabilita dal Comune con la deliberazione di cui al secondo comma dell'articolo 204 ».

Art. 18.

L'articolo 214 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La circolazione sulle strade pubbliche o soggette al pubblico transito dei carri, vetture ed altri veicoli a trazione animale, è assoggettata a una tassa annuale obbligatoria a favore dei Comuni e dei Consorzi degli utenti costituiti a norma del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, nella misura stabilita dalla seguente tariffa:

Categoria di veicoli	Contributo annuale per veicolo
Carri ed altri veicoli a trazione animale del peso lordo (cioè peso proprio più carico massimo).	fino a quintali cinque per ruota L. 500
	da oltre cinque fino a quintali quindici per ruota » 1.000
	oltre quintali quindici per ruota » 2.000
Vetture	a due posti compreso quello del conducente » 500
	a più di due posti compreso quello del conducente » 1.000

Per i carri e le macchine agricole che non siano esenti ai sensi dell'articolo 220, lettera g) del presente testo unico, la tassa è ridotta del 50 per cento.

La tassa di circolazione continuerà ad essere riscossa e ripartita tra Comuni e Consorzi dalle Amministrazioni provinciali con le modalità stabilite dagli articoli 215 e seguenti ».

Art. 19.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 l'addizionale alle tasse automobilistiche istituita a favore delle Province con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, è soppressa.

Art. 20.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 le tariffe A, B, C e D allegate al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, relativo alle tasse automobilistiche sono sostituite dalle tariffe A, B, C e D allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze e il tesoro.

Art. 21.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di lire 88 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose;

- 1° trattrici stradali;
- 2° avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
- 3° autospazzatrici;
- 4° autospazzaneve;
- 5° autopompe;
- 6° autoinnaffiatrici;
- 7° autocarri attrezzi;
- 8° autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche;
- 9° autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
- 10° autosgranatrici;

- 11° autotrebbeiatrici;
- 12° autoambulanze;
- 13° autofunebri;
- 14° autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
- 15° autoveicoli per disinfezioni;
- 16° autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- 17° autoveicoli per radio cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di lire 1.250.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di lire 50 per ogni cavallo di potenza del motore ».

Art. 22.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

« La tassa di circolazione di prova, stabilita dall'articolo 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a lire 12.000 per le autovetture e per gli autocarri; a lire 1.250 per i motocicli, mococarrozette e motocarri; a lire 500 per gli autoscafi ».

Art. 23.

La riscossione delle tasse automobilistiche è affidata all'Automobile Club d'Italia in base a convenzione da stipularsi tra il Ministro per le finanze e il tesoro ed il rappresentante dell'Ente.

Art. 24.

Con effetto dal 1° gennaio 1947 il provento delle tasse automobilistiche è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione della entrata.

In relazione a tale versamento, con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà qua-

drimestralmente provveduto ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze un fondo pari alla metà dell'importo dei versamenti stessi.

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro tale fondo sarà ripartito a favore delle Provincie per metà in proporzione della superficie e per l'altra metà in proporzione della lunghezza delle strade provinciali di ciascuna Provincia.

Art. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Può infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo, eccettuate quelle istituite in forza dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 29 marzo 1947, n. 177, nonchè ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio dei bilanci ».

Art. 26.

L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, sostituito con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

« Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire venti, 15 per cento;
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre lire venti e non superiori a lire sessanta, 35 per cento;

per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire sessanta, 50 per cento.

Art. 27.

Gli articoli 33 e 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e l'articolo 10 del regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1589, sono abrogati.

Il provento del diritto di cui al precedente articolo 26, al netto dei contributi previsti dagli articoli 6, lettera a) e 7 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è devoluto ai Comuni nei quali il diritto stesso viene riscosso.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hanno effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 29.

Le autorizzazioni concesse a norma dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale

8 marzo 1945, n. 62, decadono col 31 dicembre 1947.

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, il diritto sul vino, mosto ed uva, che i Comuni sono stati autorizzati ad istituire entro il cinque per cento del valore, non può essere applicato in misura superiore al due per cento.

Art. 30.

Ai soli effetti dell'applicazione per l'anno 1947 dei tributi indicati negli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 i Comuni sono autorizzati a deliberare le relative tariffe entro tre mesi dalla data in vigore del presente decreto. Dalla data della deliberazione decorrono, secondo i periodi di tempo fissati per i vari adempimenti, i termini previsti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175.

TARIFFA A.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETTE USO PRIVATO	
Potenza in C. V.	Tassa annua	Potenza in C. V.	Tassa annua
1	500	1	690
2	580	2	790
3	660	3	910
4	760	4	1.050
5	880	5	1.210
6	1.010	6	1.390
7	1.150	7	1.590
8	1.300	8	1.810
9	1.460	9	2.050
10	1.640	10	2.310
11	1.830	11	2.590
12	2.030	12	2.890
13	2.240	13	3.210
14	2.460	14	3.550
15	2.700	15	3.910
16	2.950	16	4.290
17	3.210	17	4.690
18	3.490	18	5.110
19	3.780	19	5.550
20	4.080	20	6.010

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un terzo.

TARIFFA B.

AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE

USO PRIVATO.

Potenza in C. V.	Tassa annua	Potenza in C. V.	Tassa annua
5	1.530	18	6.660
6	1.700	19	7.270
7	1.990	20	7.900
8	2.260	21	8.570
9	2.570	22	9.260
10	2.900	23	9.990
11	3.270	24	10.740
12	3.660	25	11.530
13	4.090	26	12.340
14	4.540	27	13.190
15	5.030	28	14.060
16	5.540	29	14.970
17	6.090	30	15.900

Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 30 aumentata di lire 950 per ogni C. V. in più dei 30.

N. B. — La tassa, riportata nella presente tabella, è ridotta di un terzo ($\frac{1}{3}$) per le autovetture da noleggio di rimessa, mentre è ridotta ad un terzo ($\frac{1}{3}$) per quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad un quinto ($\frac{1}{5}$) per quelle destinate a servizio pubblico su linea regolare (autobus).

TARIFFA C.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO

TRASPORTO PERSONE.

Potenza in C. V.	Tassa annua	Potenza in C. V.	Tassa annua
1	250	26	3.090
2	270	27	3.300
3	300	28	3.520
4	340	29	3.740
5	390	30	3.980
6	410	31	4.220
7	500	32	4.470
8	570	33	4.730
9	650	34	4.990
10	730	35	5.260
11	850	36	5.540
12	920	37	5.830
13	1.030	38	6.040
14	1.140	39	6.420
15	1.260	40	6.730
16	1.390	41	7.050
17	1.530	42	7.370
18	1.670	43	7.830
19	1.820	44	8.040
20	1.980	45	8.390
21	2.150	46	8.740
22	2.320	47	9.100
23	2.500	48	9.470
24	2.630	49	9.850
25	2.890	50	10.230

Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 50 aumentata di lire 375 per ogni C. V. in più dei 50.

N. B. — Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata dalla presente tabella ridotta a un terzo.

TARIFFA D.

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE

AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTOFURGONCINI E RIMORCHI.

Portata utile dei veicoli	Tassa annua	
	Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
Fini a 7 quintali	2.250	2.490
» 8 »	2.700	2.970
» 10 »	4.500	4.950
da oltre 10 e fino a 15 quintali	9.000	9.900
» 15 » 20 »	13.950	15.360
» 20 » 25 »	18.600	20.460
» 25 » 30 »	23.250	25.590
» 30 » 35 »	25.590	28.140
» 35 » 40 »	27.900	30.690
» 40 » 45 »	37.200	40.920
» 45 » 50 »	41.850	46.050
» 50 » 60 »	48.000	52.800
» 60 » 70 »	57.600	63.360
» 70 » 80 »	62.400	68.640
» 80 » 90 »	72.000	79.200
» 90	86.400	—
» 90 e fino a 100 quintali	—	84.480
» 100 e fino a 110 quintali	—	91.200
» 110 quintali	—	95.040